


# STUDIO CAVALIERE



CONSULENTE DEL LAVORO



## NUOVA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA LEGGE DI BILANCIO 2018

La Legge di Bilancio 2018 (la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2017) ha introdotto un'agevolazione strutturale (ovvero non ha scadenza), consistente nell'esonero contributivo parziale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 01 gennaio 2018. In maniera sintetica e, comunque, non esaustiva, riportiamo qui di seguito le caratteristiche e i requisiti per aver diritto all'agevolazione:

### A CHI SPETTA:

L'agevolazione spetta a tutti i Datori di Lavoro (tranne quelli Domestici) che, a far data dal **01/01/2018**, effettuino assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti a tempo indeterminato. Considerato che a far data dal 7 marzo 2015 tutte le assunzioni devono essere intese a tutele screscenti, l'esclusione riguarderebbe solo quelle assunzioni per le quali, per espressa previsione del contratto individuale, fosse stata concordata la deroga a tale principio.

### QUANTO DURA E A QUANTO AMMONTA:

L'esonero contributivo ha durata di 36 mesi ed è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali (sono esclusi i contributi INAIL), con un massimale annuo di € 3.000,00. Anche se non espressamente previsto dalla norma, è legittimo ritenere che tale limite massimo debba essere riproporzionato per i rapporti di lavoro part time.

### PER QUAKI ASSUNZIONI SPETTA:

L'agevolazione spetta per l'assunzione di lavoratori che:

- a) Non abbiano mai avuto (neanche con altri Datori di Lavoro) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno che non si tratti di rapporto di apprendistato e purché lo stesso non sia proseguito a tempo indeterminato dopo la scadenza;
- b) Per il **2018**, che non abbiano compiuto al momento dell'assunzione il **35° anno di età**. A partire dal **2019**, l'agevolazione spetterà per le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto il **30° anno di età**;
- c) È possibile anche per l'assunzione di lavoratori che siano già stati assunti da altro datore di lavoro con la medesima agevolazione. In questo caso l'agevolazione spetta per il periodo residuo dei 36 mesi e anche se nel frattempo fosse stato superato il limite di età;
- d) E' possibile nel caso di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato; fermi restando i requisiti di età all'atto della trasformazione (compimento 35 anni per il 2018 e 30 anni dal 2019 in poi) e di assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, anche con altri Datori di Lavoro;
- e) Spetta anche per la prosecuzione a tempo indeterminato dell'apprendistato. In questo caso, a condizione che siano rispettati i requisiti di età all'atto della qualificazione, l'agevolazione spetta

per la durata di 12 mesi e se ne inizia a fruire alla scadenza dell'ulteriore agevolazione di 12 mesi per la conversione dei contratti di apprendistato.

**QUANDO NON SPETTA:**

- a) Se, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il Datore di Lavoro abbia effettuato nella medesima unità produttiva licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo (per esempio riduzione di personale) di lavoratori aventi qualunque qualifica;
- b) Secondo i requisiti generali, in maniera non esaustiva, segnaliamo che l'agevolazione non spetta nel caso in cui la stessa avvenga conseguentemente ad un obbligo preesistente o lo violi (diritto di precedenza dei contratti a termine);
- c) In caso di DURC irregolare;
- d) L'agevolazione viene revocata e recuperata nel caso in cui, nei sei mesi successivi alla assunzione agevolata, il Datore di Lavoro proceda al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con le agevolazioni.

Considerato che la Legge è di recentissima emanazione e certi di farVi cosa gradita, inviamo la presente circolare solo a titolo di prima immediata informativa di carattere generale. Ogni altro ulteriore approfondimento circa limiti e requisiti, potrà essere effettuato solo a seguito di ulteriori istruzioni (Ministeriali, Amministrative o Dottrinali).

Compatibilmente con quanto sopra detto, restiamo comunque a disposizione per ogni altro chiarimento in merito, facendo pervenire, nel contempo, i più cordiali saluti.

Via Lago di Trasimeno n. 27 – 74121 Taranto

099/7762495 – 099/7720059

Fax 099/7721789

P.I. 01078470737



Consulente del lavoro **Claudio Cavaliere** delegato n. TA01652FL

Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007

[www.studioclaudiocavaliere.it](http://www.studioclaudiocavaliere.it)

E-Mail [info@studioclaudiocavaliere.it](mailto:info@studioclaudiocavaliere.it)

P.E.C. [c.cavaliere@consulentidellavoropec.it](mailto:c.cavaliere@consulentidellavoropec.it)